



ALLEGATO 1

Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di composizione, trasporto, posizionamento e fornitura di corone e di altri ornamenti floreali in occasione di manifestazioni istituzionali per l'anno 2016 tramite avvio della procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 163/2006. CODICE CIG Z9018E5C1C.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Città metropolitana di Roma Capitale
Segretariato Generale - Servizio 1
Via IV Novembre 119/a - 00187 Roma
www.cittametropolitanaroma.gov.it
PEC protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Art. 1- Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- dal R.D. 2440/1923 e s.m.i;
- dal R.D. 827/1924 e s.m.i;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla L. 123/2007 e s.m.i;
- dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Costituiscono oggetto del presente Capitolato la composizione, il trasporto, posizionamento e fornitura di:

- **n. 4 corone d'alloro**, con diametro senza decorazione di 90 cm, con bacche dorate, a due o tre piedi, recanti la dicitura di "*Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana*", in argento e corsivo inglese, su nastro azzurro con frangia argentata;
- **n. 1 corona di fiori freschi**, con diametro senza decorazione di 90 cm, composizione da 140 a 200 fiori scelti tra anthurium, sterlie, rose, gerbere, dalie e fiori di stagione, recante la dicitura di "*Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana*", in argento e corsivo inglese, su nastro azzurro con frangia argentata;
- **n. 2 fasci di fiori freschi**, composti da n. 30 fiori, scelti tra anthurium, sterlie, rose, gerbere, dalie e fiori di stagione, recanti la dicitura di "*Città metropolitana di Roma Capitale*", in oro e corsivo inglese, su nastro blu e rosso con frangia dorata;
- **n. 1 cesto di fiori freschi**, recante la dicitura di "*Città metropolitana di Roma Capitale*", in oro e corsivo inglese, su nastro blu e rosso con frangia dorata.



2. Gli ornamenti floreali oggetto della gara d'appalto devono presentare tutti i requisiti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto stesso.
3. Viene richiesto di indicare in euro, **IVA al 10% esclusa**, sia il **prezzo unitario di ciascuna tipologia di fornitura** (corona di alloro, corona di fiori, fascio di fiori, cesto di fiori) che il **prezzo complessivo di tutte le forniture**, tutto compreso, nulla escluso e riservato.
4. I prezzi si intendono validi per tutto il periodo della fornitura. A tal fine, l'operatore deve compilare l'offerta economica, utilizzando lo schema riportato nell'**Allegato 1.a.** del presente Capitolato.

Art. 3 - Criteri di affidamento

1. L'aggiudicazione avverrà con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
2. È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione, anche se in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte a contenuto parziale o condizionate.

Art. 4 - Tempo e luogo di esecuzione della fornitura

1. Il calendario degli eventi istituzionali ed i luoghi di svolgimento sono specificati nell'**Allegato 1.b.** del presente Capitolato.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, per imprescindibili esigenze di carattere istituzionale, l'eventuale ridefinizione della data di svolgimento dell'evento stesso.
3. Il termine di consegna degli allestimenti floreali è di almeno **20 minuti prima** dell'inizio dell'evento istituzionale e, comunque, secondo le indicazioni protocollari fornite dall'Amministrazione aggiudicatrice per ogni singolo evento.
4. Il termine è da considerarsi a tutti gli effetti termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 1457 c.c. Pertanto, l'omessa o tardiva consegna rispetto ai tempi indicati comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice a richiedere il risarcimento di tutti i danni *patiti e patendi* cagionati dal contraente aggiudicatario.

Art. 5 - Durata del servizio e proroga

1. Il servizio richiesto va **dal 4 giugno al 31 dicembre 2016**.
2. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara.

Art. 6 - Entità totale dell'appalto

L'importo complessivo posto a base di gara è di **€ 2.800,00, IVA al 10% esclusa**.

Art. 7 – Servizi aggiuntivi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al contraente aggiudicatario, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi e/o complementari.
2. I luoghi e le modalità dei servizi aggiuntivi e/o complementari sono indicati con un preavviso di 48 ore, in casi eccezionali con un preavviso di 24 ore.



3. Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi dovranno essere effettuati agli stessi prezzi, fatti e condizioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato e alla documentazione allegata.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti devono essere in possesso - oltre dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'**Allegato 1.c.** del presente Capitolato (ex artt. 38 e 39 del D. Lgs.163/06) - del seguente requisito di capacità tecnica e professionale (art.42 del D. Lgs. 163/06):

- aver effettuato, negli tre anni antecedenti la data d'invio della lettera di invito servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato in occasione di eventi di rappresentanza istituzionale delle PP.AA. A tal fine, il concorrente dovrà allegare l'elenco delle forniture con l'indicazione dei seguenti elementi: tipologia del servizio, amministrazione pubblica contraente, data del contratto e relativo importo, utilizzando l'**Allegato 1.a.** del presente Capitolato.

2. Resta inteso che si procederà all'affidamento del servizio di cui trattasi previa verifica del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al comma 1.

Art. 9 - Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 16, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Art. 10 - Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo Capitolato.

2. L'appaltatore emetterà regolare fattura elettronica, che verrà liquidata dalla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell'Ente.

Art. 11 - Clausole penali

1. Salvo le ipotesi di risoluzione del contratto *ipso iure* per mancato rispetto del termine essenziale (art. 4 del presente Capitolato) e mancanza dei requisiti tecnici richiesti (art. 2 del presente Capitolato), è prevista l'applicazione di penalità per inadempimento contrattuale.



2. L'Amministrazione aggiudicatrice può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore al 20% dell'importo contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Responsabile.

Art. 12 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Salvo le ipotesi di risoluzione del contratto *ipso iure* per mancato rispetto del termine essenziale (art. 4 del presente Capitolato) e mancanza dei requisiti tecnici essenziali relativi all'oggetto dell'affidamento (art. 2 del presente Capitolato), l'Amministrazione formulerà - ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta e puntuale esecuzione del contratto - la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 11 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art. 14 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.



3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 15 - Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 14 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;



c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 8 del presente Capitolato, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. È fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.



8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Art. 17 - Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
3. il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
4. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
5. il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale;
6. il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi alle forniture connesse all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
2. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.



4. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 20 - Codice di comportamento

1. L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/ 2001, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Dirigente Responsabile del Servizio